

## SCHEMA ARTICOLATO NORMATIVO

### **Il Lavoro di pubblica utilità come sanzione penale di comunità**

**Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689**

<b>Norma attuale</b>	<b>Proposta di modifica</b>	<b>Ragioni della proposta</b>
Capo III <del>Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi</del> Sezione I <del>Applicazione delle sanzioni sostitutive</del>	Capo III <b>Sanzioni penali di comunità</b> Sezione I <b>Applicazione delle sanzioni penali di comunità</b>	<p><i>L'intervento sulla legge 689/1981 si rende necessario per dare coerenza alla disciplina riservata alle sanzioni sostitutive con l'obiettivo di creare un sistema di sanzioni e misure penali di comunità in alternativa al carcere, anche nella denominazione. Fin dove possibile le sanzioni e misure penali di comunità recidono il loro rapporto con il carcere e favoriscono un intervento rieducativo/trattamentale che coinvolge la collettività, il territorio, l'ambito sociale nel quale il condannato punta a reinserirsi.</i></p> <p><i>La scelta, in questo senso, è di eliminare quelle sanzioni sostitutive che non rientrano in questi parametri e favorire il ricorso ad altre modalità esecutive della pena maggiormente significative dal punto di vista rieducativo. Per questo, si propone la soppressione della semidetenzione (vedi infra) e si punta sul lavoro di pubblica utilità (LPU), di cui negli ultimi tempi si fa un largo impiego dal punto di vista trattamentale. Invero, se il reato rappresenta una rottura del patto sociale, attraverso il servizio che il condannato presta alla collettività, si punta a ricostruire quel patto che si è rotto, facendo riguadagnare fiducia nelle possibilità del condannato di tornare a vivere in maniera corretta e costruttiva nel contesto sociale dal quale si era allontanato.</i></p> <p><i>Tuttavia, è indispensabile un'opera di razionalizzazione della multiforme fisionomia del LPU:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sanzione principale (art. 54 Gdp)</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanzione sostitutiva (art. 73 comma 5 t.u. stup. e art. 186 comma 9-bis e 187 comma 8-bis Cds)</li> <li>- Sanzione accessoria (d.l. 122/1993 – discriminazione razziale)</li> <li>- Modalità esecutiva/prescrizione di altre misure penali (messa alla prova; lavoro all'esterno ex art. 21 ord. penit.)</li> </ul> <p><i>Seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega 67/2014, in particolare le direttive i) ed l), l'obiettivo è creare un modello di sanzione sostitutiva che possa essere applicata sempre in alternativa alla pena e a cui rinviare quando, rispetto a particolari condotte criminali o con riguardo a specifiche misure penali, la si voglia adottare come pena sostitutiva o semplicemente mutuarne i contenuti</i></p>
<p><b>Art. 53. Sostituzione di pene detentive brevi.</b> - Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella <del>della semidetenzione</del>; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.</p> <p>La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo</p>	<p><b>Art. 53. Sostituzione di pene detentive brevi.</b> - Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella <b>del lavoro di pubblica utilità</b>; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.</p> <p>La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo</p>	<p><i>Quelli che seguono sono per la gran parte interventi di adeguamento, stante la sostituzione della semidetenzione con il LPU</i></p>

<p>familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133 <i>ter</i> del codice penale.</p> <p>Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il <del>pretore</del>, nei procedimenti per i reati perseguibili di ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.</p> <p>Nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione.</p>	<p>familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133 <i>ter</i> del codice penale.</p> <p>Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il <b>giudice per le indagini preliminari</b>, nei procedimenti per i reati perseguibili di ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.</p> <p>Nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione.</p>	
<p><b>Art. 54. .... Già abrogato</b></p>	<p><b>54. Lavoro di pubblica utilità. – La sanzione penale del lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. La prestazione affidata deve tenere conto della specifica professionalità ed attitudine lavorativa del condannato.</b></p> <p><b>Il giudice determina, con il consenso del condannato, i tempi di svolgimento e le modalità della prestazione, in modo che non ne risultino</b></p>	<p><i>I caratteri del LPU sono stati mutuati dalle direttive della legge delega 67/2014 e dal progetto di riforma del codice penale stilato dalla commissione Grosso, la quale individuava nel LPU una pena sostitutiva delle pene detentive.</i></p> <p><i>Le caratteristiche sono:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Prestazione gratuita a favore di enti e associazioni</i></li> <li>- <i>Applicabile solo in presenza di consenso del condannato</i></li> <li>- <i>Modalità esecutive compatibili con le esigenze</i></li> </ul>

	<p>pregiudicate oltre il necessario le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.</p> <p>Il lavoro di pubblica utilità comporta altresì il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia.</p> <p>La durata giornaliera non può essere superiore alle 8 ore di lavoro e la durata complessiva della sanzione non può essere inferiore a quindici giorni.</p>	<p>di vita del condannato e tali da assecondare le propensioni e la professionalità dello stesso</p> <p>- Durata non inferiore a 15 giorni (anche se la legge delega 67/2014 fissava il termine minimo a dieci, si ritiene che un qualunque progetto che abbia una minima caratterizzazione rieducativa debba avere una durata che consenta, da un lato, di impostare l'attività trattamentale e, dall'altro, assicurare un servizio una prestazione minimamente utile per la collettività)</p>
<del>Art. 55. Semidetenzione.</del>	<b>Abrogato</b>	<p>Si propone l'abrogazione dell'art. 55, poiché la semidetenzione è sanzione sostitutiva del carcere, ma imponendo di trascorrere buona parte del giorno in un istituto/sezione di detenzione e non prevedendo altre prescrizioni utili per la rieducazione (se non ulteriori divieti), finisce per essere una sanzione adottata a meri fini custodialistici, in netta antitesi con i caratteri che questa proposta di riforma vuole imprimere al sistema delle sanzioni e misure penali di comunità.</p>
<p><b>Art. 56. Libertà controllata.</b> - La libertà controllata comporta in ogni caso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;</li> <li>2. l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;</li> <li>3. il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata</li> </ol>	<p><b>Art. 56. Libertà controllata.</b> - La libertà controllata comporta in ogni caso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;</li> <li>2. l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;</li> <li>3. il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata</li> </ol>	<p>L'intervento sull'art. 56 prevede un potenziamento degli aspetti trattamentali</p>

<p>concessa la relativa autorizzazione di polizia;</p> <p>4. la sospensione della patente di guida;</p> <p>5. il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;</p> <p>6. l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'art. 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'art. 64.</p> <p>Nei confronti del condannato il magistrato di sorveglianza può disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale.</p> <p>Nei confronti del condannato tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso una delle strutture di cui all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e che ne faccia richiesta, l'obbligo di cui al numero 2) del primo comma può essere sostituito dalla attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura.</p>	<p>concessa la relativa autorizzazione di polizia;</p> <p>4. la sospensione della patente di guida;</p> <p>5. il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;</p> <p>6. l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'art. 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'art. 64.</p> <p><b>Il magistrato di sorveglianza affida il condannato sottoposto alla libertà vigilata all'ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio per gli opportuni interventi di sostegno idonei a favorire il suo reinserimento sociale.</b></p> <p>Nei confronti del condannato tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso una delle strutture di cui all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e che ne faccia richiesta, l'obbligo di cui al numero 2) del primo comma può essere sostituito dalla attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura.</p>	
<p><b>Art. 57. Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio.</b> - Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.</p> <p>La pena pecuniaria si considera sempre</p>	<p><b>Art. 57. Effetti delle sanzioni penali di comunità e criteri di ragguaglio.</b> - Per ogni effetto giuridico il lavoro di pubblica utilità e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.</p> <p>La pena pecuniaria si considera sempre</p>	<p><i>Quale criterio di ragguaglio per la sostituzione della pena detentiva si è adottato quello delle 2 ore di LPU (anche non continuative), così da evitare ogni pregiudizio per le esigenze di studio, di lavoro e familiari del condannato</i></p>

<p>come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.</p> <p>Per la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei casi in cui è concessa la sospensione condizionale della pena, e per qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di <del>semidetenzione</del> o a due giorni di libertà controllata.</p>	<p>come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.</p> <p>Per la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei casi in cui è concessa la sospensione condizionale della pena, e per qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a <b>due ore di lavoro di pubblica utilità, anche non continuative</b> o a due giorni di libertà controllata.</p>	
<p><b>Art. 58. Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva.</b> - Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra <del>le pene sostitutive</del> sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.</p> <p>Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di <del>pena</del> erogata.</p>	<p><b>Art. 58. Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva.</b> - Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra <b>le sanzioni penali di comunità</b> sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.</p> <p>Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di <b>sanzione</b> erogata.</p>	<p><i>Intervento di adeguamento lessicale</i></p>
<p><b>Art. 59. Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva.</b> —</p>	<p><b>Abrogato</b></p>	<p><i>Eliminazione di ogni presunzione di pericolosità, nel rispetto delle scelte fatte con l'impianto complessivo</i></p>
<p><b>Art. 60. Esclusioni oggettive.</b></p>	<p><b>Già abrogato</b></p>	
<p><b>Art. 61. Condanna alla pena sostitutiva.</b> - Il giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna o del decreto penale deve indicare la specie e la durata della pena detentiva sostituita con <del>la semidetenzione</del>, la libertà controllata o la pena pecuniaria.</p>	<p><b>Art. 61. Condanna alla <b>sanzione</b> sostitutiva.</b> - Il giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna o del decreto penale deve indicare la specie e la durata della pena detentiva sostituita con <b>il lavoro di pubblica utilità</b>, la libertà controllata o la pena pecuniaria.</p>	<p><i>Sull'articolo 61 viene operato un mero adeguamento lessicale</i></p>
<p><b>Art. 62. Determinazione delle modalità di</b></p>	<p><b>Art. 62. Determinazione delle modalità di</b></p>	

<p><b>esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.</b> - Il pubblico ministero e il pretore competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di condanna <del>alla semidetenzione o alla libertà controllata</del> al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che determina le modalità di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 55 e 56 e osservando <del>le norme del capo II bis del titolo II della legge 26 luglio 1975 n. 354.</del></p> <p>Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.</p> <p>L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, che procede a norma dell'art. 63.</p> <p><del>Nel caso di semidetenzione, l'ordinanza è trasmessa altresì al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato.</del></p>	<p><b>esecuzione del lavoro di pubblica utilità e della libertà controllata.</b> - Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di condanna <b>alla sanzione penale di comunità</b> al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che determina le modalità di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 54 e 56 e osservando <b>la disciplina del procedimento di sorveglianza di cui all'articolo 678 del codice di procedura penale.</b></p> <p>Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.</p> <p>L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, che procede a norma dell'art. 63.</p> <p><b>Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</b></p>	<p><i>Dal punto di vista della disciplina processuale, (competenza, regole applicabili) l'inserimento del LPU tra le sanzioni sostitutive di cui alla legge 689/1981 fa sì che la determinazione delle modalità e l'esecuzione sia affidata al magistrato di sorveglianza; questo quantomeno quando si parla di sanzione sostitutiva in senso proprio (scelta di coerenza sistematica per facilitare anche la stipula di convenzioni e protocolli esecutivi che ne favoriscano un'applicazione uniforme sul territorio nazionale); peraltro, norme speciali possono prevedere modelli procedurali diversi quando il LPU soddisfa esigenze ulteriori (vedi, ad esempio, l'art. 54 d. lgs. 274/2000; artt. 464-bis e segg. c.p.p.).</i></p> <p><i>Per il resto, l'intervento sull'articolo 62 è stato fatto a puri fini di adeguamento lessicale. Si consideri che la disposizione viene richiamata anche dal nuovo articolo 656 c.p.p. relativo all'esecuzione della detenzione e delle sanzioni e misure penali di comunità applicate dal giudice della cognizione.</i></p>
<p><b>Art. 63. Esecuzione <del>della semidetenzione e della libertà controllata.</del></b> - Appena ricevuta l'ordinanza prevista <del>nel penultimo comma dell'articolo precedente,</del> l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi, a decorrere dal giorno successivo, alle prescrizioni in essa contenute. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, della patente di guida e del passaporto ed alla</p>	<p><b>Art. 63. Esecuzione <b>del lavoro di pubblica utilità e della libertà controllata.</b></b> - Appena ricevuta l'ordinanza prevista <b>dall'articolo 62 comma 3,</b> l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi, a decorrere dal giorno successivo, alle prescrizioni in essa contenute. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi <b>e in caso di condanna alla libertà controllata,</b> della</p>	<p><i>Anche in questo caso semplice intervento di adeguamento/coordinamento</i></p>

<p>apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione "documento non valido per l'espatrio", limitatamente alla durata della pena.</p> <p>Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo <del>precedente</del>, sulla patente di guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte integrante, sono annotate le modalità di utilizzazione stabilite dal magistrato di sorveglianza.</p> <p>Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del primo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia, vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti.</p> <p>Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati, <del>nonché al direttore dell'istituto o della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione.</del></p> <p><u>Omissis</u></p>	<p>patente di guida e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione "documento non valido per l'espatrio", limitatamente alla durata della pena.</p> <p>Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo <b>62</b>, sulla patente di guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte integrante, sono annotate le modalità di utilizzazione stabilite dal magistrato di sorveglianza.</p> <p>Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del primo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia, vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti.</p> <p>Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati.</p> <p><b><u>Identico</u></b></p>	
<p><b>Art. 64. Modifica delle modalità di esecuzione <del>della semidetenzione e della libertà controllata.</del></b> - Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'art. 62 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, <del>osservando le norme del capo II bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.</del> La richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende l'esecuzione della <del>pena</del> tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento. L'ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa all'organo di polizia e</p>	<p><b>Art. 64. Modifica delle modalità di esecuzione <del>delle sanzioni penali di comunità.</del></b> - Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'art. 62 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, <b>ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale.</b> La richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende l'esecuzione della <b>sanzione</b> tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento. L'ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa all'organo <b>competente</b> per il controllo</p>	<p><i>Idem, anche in questo caso</i></p>



<p>al direttore dell'istituto o della sezione competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni. Agli stessi organi sono trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma precedente.</p> <p>Non possono essere modificate le prescrizioni di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'art. 55 e 3, 5 e 6 dell'art. 56.</p>	<p>sull'adempimento delle prescrizioni. <b>Allo stesso organo</b> sono trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma precedente.</p> <p>Non possono essere modificate le prescrizioni <b>relative al divieto di detenere armi, nonché quelle di cui ai numeri 3, 5 e 6 dell'art. 56.</b></p>	
<p><b>Art. 65. Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna.</b>  – L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la <del>semidetenzione o la libertà controllata</del> o, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente verifica periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.</p> <p>Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza di condanna, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla <del>semidetenzione</del> le norme di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.</p> <p><del>Il controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo comma dell'art. 55 viene effettuato dal direttore dell'istituto o della sezione ivi indicata.</del></p>	<p><b>Art. 65. Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna.</b>  – <b>Quando è applicata la libertà controllata</b>, l'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la <b>sanzione</b> o, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente verifica periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.</p> <p>Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza di condanna, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena.</p> <p><b>Salvo diversa prescrizione del giudice, quando è applicato il lavoro di pubblica utilità, l'organo competente ad effettuare il controllo dell'osservanza delle prescrizioni è l'ufficio di esecuzione penale esterna cui il condannato è affidato.</b></p>	<p><i>Stante la diversità contenutistica tra le due sanzioni questa influisce anche sull'individuazione degli organi preposti al controllo: per il LPU, visto il preminente contenuto "rieducativo", sembra più funzionale il controllo affidato agli UEPE; mentre per la libertà controllata rimarrebbe in piedi il controllo affidato alla polizia, stante anche il tenore delle prescrizioni che la accompagnano.</i></p>
<p><b>Art. 66. Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla <del>semidetenzione</del> e alla libertà controllata. -</b></p>	<p><b>Art. 66. Inosservanza delle prescrizioni inerenti al lavoro di pubblica utilità e alla libertà controllata.</b></p>	<p><i>Anche in questo caso, semplice adeguamento lessicale</i></p>

<p>Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti <del>alla semidetenzione</del> o alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostituita.</p> <p><del>Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o il direttore dell'istituto o della sezione a cui il condannato è assegnato</del> devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'art. 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.</p> <p>Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti <del>alla sezione</del> di sorveglianza, la quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, qualora ritenga doversi procedere alla conversione prevista dal primo comma, provvede con ordinanza osservate le norme <del>contenute nel capo II bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.</del></p> <p>L'ordinanza è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.</p>	<p>- Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti <b>al lavoro di pubblica utilità</b> o alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostituita.</p> <p><b>Gli organi preposti al controllo</b> devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'art. 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.</p> <p>Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti <b>al tribunale</b> di sorveglianza, <b>il</b> quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, qualora ritenga doversi procedere alla conversione prevista dal primo comma, provvede con ordinanza osservate le norme <b>del procedimento di sorveglianza di cui all'articolo 678 del codice di procedura penale.</b></p> <p>L'ordinanza è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.</p>	
<p><b><del>Art. 67. Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione.</del></b></p>	<p><b>Abrogato</b></p>	<p><i>Eliminazione di tutti i meccanismi automatici che impediscono l'accesso a forme di esecuzione diverse dal carcere</i></p>
<p><b>Art. 68. Sospensione dell'esecuzione della <del>semidetenzione</del> e della libertà controllata.</b> - L'esecuzione <del>della semidetenzione</del> o della libertà controllata è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; essa è altresì sospesa in caso di arresto in flagranza ai sensi degli articoli <del>235 e 236</del> del codice di procedura penale, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.</p>	<p><b>Art. 68. Sospensione dell'esecuzione <b>del lavoro di pubblica utilità</b> e della libertà controllata.</b> - L'esecuzione <b>del lavoro di pubblica utilità</b> o della libertà controllata è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; essa è altresì sospesa in caso di arresto in flagranza ai sensi degli articoli <b>380 e 381</b> del codice di procedura penale, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.</p>	<p><i>Anche sull'art. 68 si è operato un adeguamento</i></p>

<p>L'ingiunzione effettuata dall'organo di polizia ai sensi del primo comma dell'art. 63 nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive né il corso della carcerazione preventiva né l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.</p> <p>Nei casi previsti dal primo comma il magistrato di sorveglianza determina la durata residua della <del>pena sostitutiva</del> e trasmette il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprenderà l'esecuzione della <del>pena sostitutiva</del>.</p> <p>La <del>semidetenzione</del> o la libertà controllata riprendono a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva; si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 63.</p>	<p>L'ingiunzione effettuata dall'organo di polizia ai sensi del primo comma dell'art. 63 nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive né il corso della carcerazione preventiva né l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.</p> <p>Nei casi previsti dal primo comma il magistrato di sorveglianza determina la durata residua della <b>sanzione penale di comunità</b> e trasmette il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprenderà l'esecuzione della <b>sanzione penale di comunità</b>.</p> <p><b>Il lavoro di pubblica utilità</b> o la libertà controllata riprendono a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva; si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 63.</p>	
<p><b>Art. 69. Sospensione disposta a favore del condannato.</b> - Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla famiglia possono essere concesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sospensioni <del>della semidetenzione</del> e della libertà controllata per la durata strettamente necessaria e comunque per non più di sette giorni per ciascun mese di pena.</p> <p>Nel periodo della sospensione può essere imposto l'obbligo previsto dal secondo comma dell'art. 284 del codice di procedura penale. Se il condannato viola le prescrizioni o non si presenta all'ufficio di <del>polizia</del> indicato nell'art. 65 nelle dodici ore successive alla scadenza del periodo di sospensione, la pena sostitutiva si converte in quella sostituita, a norma dell'art. 66.</p>	<p><b>Art. 69. Sospensione disposta a favore del condannato.</b> - Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla famiglia possono essere concesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sospensioni <b>del lavoro di pubblica utilità</b> e della libertà controllata per la durata strettamente necessaria e comunque per non più di sette giorni per ciascun mese di pena.</p> <p>Nel periodo della sospensione può essere imposto l'obbligo previsto dal secondo comma dell'art. 284 del codice di procedura penale. Se il condannato viola le prescrizioni o non si presenta all'ufficio <b>dell'organo di controllo</b> indicato nell'art. 65 nelle dodici ore successive alla scadenza del periodo di sospensione, la pena sostitutiva si converte in quella sostituita, a norma dell'art. 66.</p>	<p><i>Idem, come sopra</i></p>

<p>Nei casi previsti dai numeri 2 e 3 del primo comma dell'art. 147 del codice penale, quando l'esecuzione <del>della semidetenzione</del> o della libertà controllata è già iniziata, la sospensione può essere ordinata dal magistrato di sorveglianza che ha determinato le modalità di esecuzione della pena.</p> <p>Negli altri casi si applicano le disposizioni dell'art. <del>589</del> del codice di procedura penale.</p>	<p>Nei casi previsti dai numeri 2 e 3 del primo comma dell'art. 147 del codice penale, quando l'esecuzione <b>del lavoro di pubblica utilità</b> o della libertà controllata è già iniziata, la sospensione può essere ordinata dal magistrato di sorveglianza che ha determinato le modalità di esecuzione della pena.</p> <p>Negli altri casi si applicano le disposizioni dell'art. <b>684</b> del codice di procedura penale.</p>	
<p><b>Art. 70. Esecuzione di pene concorrenti.</b> - Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più reati, una o più sentenze di condanna alla pena <del>della semidetenzione</del> o della libertà controllata si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale e dell'articolo <del>582</del> del codice di procedura penale.</p> <p>Tuttavia, se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata eccede complessivamente a durata di sei mesi, si applica <del>la semidetenzione</del> per la parte che eccede tale limite e fino a un anno. Oltre questo limite si applica per intero la pena detentiva sostituita.</p> <p>Le pene <del>della semidetenzione</del> e della libertà controllata sono sempre eseguire nell'ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita dopo <del>la semi-detenzione</del>.</p>	<p><b>Art. 70. Esecuzione di pene concorrenti.</b> - Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più reati, una o più sentenze di condanna alla pena <b>del lavoro di pubblica utilità</b> o della libertà controllata si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale e dell'art. <b>663</b> del codice di procedura penale.</p> <p>Tuttavia, se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata eccede complessivamente a durata di sei mesi, si applica <b>il lavoro di pubblica utilità</b> per la parte che eccede tale limite e fino a un anno. Oltre questo limite si applica per intero la pena detentiva sostituita.</p> <p>Le pene <b>del lavoro di pubblica utilità</b> e della libertà controllata sono sempre eseguire nell'ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita dopo <b>il lavoro di pubblica utilità</b>.</p>	<i>Idem, come sopra</i>
<p><b>Art. 71. Esecuzione delle pene pecuniarie.</b> - Alle pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive si applicano le disposizioni dell'articolo <del>586</del> del codice di procedura penale.</p>	<p><b>Art. 71. Esecuzione delle pene pecuniarie.</b> - Alle pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive si applicano le disposizioni dell'articolo <b>660</b> del codice di procedura penale.</p>	<i>Idem, come sopra</i>
<p><b>Art. 75. Disposizioni relative ai minorenni.</b> - Le disposizioni contenute nell'articolo 56 non si</p>	<p><b>Art. 75. Disposizioni relative ai minorenni.</b> - Le disposizioni contenute nell'articolo 56 non si</p>	<i>Idem, come sopra</i>

<p>applicano al condannato il quale, al momento della trasmissione dell'estratto della sentenza di condanna prevista nell'art. 62, non abbia compiuto gli anni diciotto.</p> <p>In tal caso la libertà controllata è eseguita con le modalità stabilite <del>dai commi dal quarto al decimo dell'art. 47</del> della legge 26 luglio 1975, n. 354, e le funzioni attribuite agli organi di polizia dagli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 68 e 69 sono svolte dall'ufficio di servizio sociale per minorenni.</p>	<p>applicano al condannato il quale, al momento della trasmissione dell'estratto della sentenza di condanna prevista nell'art. 62, non abbia compiuto gli anni diciotto.</p> <p>In tal caso la libertà controllata è eseguita con le modalità stabilite <b>dall'articolo</b> 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e le funzioni attribuite agli organi di polizia dagli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 68 e 69 sono svolte dall'ufficio di servizio sociale per minorenni.</p>	
<p><b>Art. 105. Lavoro sostitutivo.</b> - Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attività non retribuita <del>a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza.</del></p> <p>Tale attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.</p>	<p><b>Art. 105. Lavoro sostitutivo.</b> - Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attività non retribuita <b>ai sensi dell'articolo 54 comma 1.</b></p> <p>Tale attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.</p>	<p><i>Necessità di un raccordo sistematico, dal punto di vista dei contenuti con l'art. 54, poiché l'uso di espressioni diverse nelle varie norme per identificare la prestazione di lavoro non retribuito potrebbe ingenerare confusione. La creazione di una disciplina generale del LPU fa sì che ad esso ci si possa riferire per mutuare i contenuti di un peculiare istituto, come in questo caso, salvo prevedere particolarità nella frequenza, nella durata o nel luogo di esecuzione.</i></p> <p><i>Così, si ritiene di dover modificare l'art. 105 operando un rinvio all'art. 54 per quanto riguarda la prestazione lavorativa richiesta.</i></p>
<b>Art. 106.</b>	<b>Già abrogato</b>	
<p><b>107. Determinazione delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda.</b> - Il pubblico ministero <del>e il pretore</del> competente per l'esecuzione trasmette copia del provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato.</p>	<p><b>107. Determinazione delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda.</b> - Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette copia del provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato.</p>	<p><i>Intervento di adeguamento lessicale</i></p>

<p>Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato stesso, dispone l'applicazione della libertà controllata o lo ammette al lavoro sostitutivo; determina altresì le modalità di esecuzione della libertà controllata a norma dell'art. 62.</p> <p>Il magistrato di sorveglianza determina le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove occorra il <del>servizio sociale</del>, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le disposizioni <del>del capo II bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.</del></p> <p>L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo è immediatamente trasmessa all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. Si applicano al lavoro sostitutivo le disposizioni degli articoli 64, 65, 68 e 69.</p>	<p>Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato stesso, dispone l'applicazione della libertà controllata o lo ammette al lavoro sostitutivo; determina altresì le modalità di esecuzione della libertà controllata a norma dell'art. 62.</p> <p>Il magistrato di sorveglianza determina le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove occorra <b>l'ufficio di esecuzione penale esterna</b>, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le disposizioni <b>dell'articolo 678 del codice di procedura penale.</b></p> <p>L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo è immediatamente trasmessa all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. Si applicano al lavoro sostitutivo le disposizioni degli articoli 64, 65, 68 e 69.</p>	
<p><b>108. Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda.</b></p> <p><u>Omissis</u></p> <p>Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti <del>alla sezione di sorveglianza, la</del> quale, compiuti ove occorra sommari accertamenti, provvede con ordinanza alla conversione prevista dal primo comma, osservate le disposizioni <del>del capo II bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.</del></p> <p>L'ordinanza di conversione è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.</p>	<p><b>108. Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda. –</b></p> <p><b><u>Identico</u></b></p> <p>Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti <b>al tribunale di sorveglianza, il</b> quale, compiuti ove occorra sommari accertamenti, provvede con ordinanza alla conversione prevista dal primo comma, osservate le disposizioni <b>dell'articolo 678 del codice di procedura penale.</b> L'ordinanza di conversione è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.</p>	<p><i>Idem, come sopra</i></p>

	<b>Art. 117 bis. Disposizione di coordinamento. – 1.</b> Ogni rinvio alla sanzione sostitutiva della semidetenzione e alla relativa disciplina deve intendersi abrogato.	

### Modifiche alle disposizioni speciali in materia di LPU

Norma attuale	Proposta di modifica	Ragioni della proposta
<p><b>Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada)</b></p> <p><b>Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool.</b></p> <p><u>Omissis</u></p> <p>9 bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del <del>decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274</del>, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale <del>ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000</del> di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro</p>	<p><b>Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool.</b></p> <p><u><b>Identico</b></u></p> <p>9 bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 <b>della legge 24 novembre 1981, n. 689</b>, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale <b>esterna ovvero gli organi di polizia del luogo di esecuzione</b> di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica</p>	<p><i>Si prevede il raccordo con il nuovo art. 54 l. 689/1981 a proposito dei contenuti e delle modalità esecutive del LPU. Peculiarità quanto alla competenza nell'esecuzione e ai profili processuali restano immutate, stante il funzionamento dell'istituto per queste particolari tipologie di reato</i></p>

<p>di pubblica utilità. <del>In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000,</del> il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice <del>che procede o il giudice dell'esecuzione,</del> a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le <del>formalità</del> di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.</p>	<p>utilità. Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata, <b>secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689,</b> e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. <b>In deroga a quanto previsto dall'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è affidata al giudice che procede o al giudice dell'esecuzione.</b> In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice, <b>con le modalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale,</b> fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le <b>modalità</b> di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta. <b>Per quanto non previsto dal presente comma, si applica la disciplina di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.</b></p>	
<p><b>Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.</b></p>	<p><b>Art. 187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.</b></p>	<p><i>idem</i></p>



Omissis

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del ~~decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274~~, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ~~ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000~~ di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. ~~In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000~~, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in

Omissis

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 della **legge 24 novembre 1981, n. 689**, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale **esterna ovvero gli organi di polizia del luogo di esecuzione** di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. **Il** lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata, **secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689**, e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. **In deroga a quanto previsto dall'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è affidata al giudice che procede o al giudice dell'esecuzione.** In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice, **con le modalità**

<p>cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice <del>che procede o il giudice dell'esecuzione</del>, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le <del>formalità</del> di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.</p>	<p>di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le modalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta. Per quanto non previsto dal presente comma, si applica la disciplina di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>	
<p><b>D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309</b></p> <p><b>Art. 73. Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.</b></p> <p><u>Omissis</u></p> <p>5 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta</p>	<p><b>D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309</b></p> <p><b>Art. 73. Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.</b></p> <p><u>Identico</u></p> <p>5 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta</p>	<p><i>Idem</i></p>

<p>dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 <del>del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274</del>, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. <del>In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000</del>, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, <del>in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000</del>, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.</p> <p>Omissis</p>	<p>dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 <b>della legge 24 novembre 1981, n. 689</b>, secondo le modalità ivi previste. <b>In deroga a quanto previsto dall'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è affidata al giudice che procede o al giudice dell'esecuzione.</b> Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. <b>Il</b> lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata, <b>secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689</b>. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le <b>modalità</b> di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte. <b>Per quanto non previsto dal presente comma, si applica la disciplina di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.</b></p> <p><b><u>Identico</u></b></p>	
---	---	--

<p><b>D.p.r. 22 settembre 1988, n. 448 (processo a carico di imputati minorenni)</b></p> <p><b>Art. 30. Sanzioni <del>sostitutive</del>.</b> - 1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione <del>della semidetenzione</del> o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.</p> <p>2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine alla esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.</p> <p><b>Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (disposizioni di attuazione del processo penale minorile)</b></p> <p><b>24. disp. att. Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale.</b> - 1. Le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni <del>sostitutive</del>, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che, per</p>	<p><b>Art. 30. Sanzioni <b>penali di comunità</b>.</b> - 1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione <b>del lavoro di pubblica utilità</b> o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.</p> <p>2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine alla esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.</p> <p><b>24. disp. att. Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale.</b> - 1. Le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni <b>penali di comunità</b>, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che, per</p>	<p><i>Interventi di adeguamento lessicale</i></p>
--	--	---

<p>quanti abbiano compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili.</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età.</p>	<p>quanti abbiano compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili.</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età.</p>	
<p><b>Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)</b></p> <p><b>Art. 21. Lavoro all'esterno.</b></p> <p><u>Omissis</u></p> <p>4 <i>ter</i>. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416 bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni</p>	<p><b>Art. 21. Lavoro all'esterno.</b></p> <p><i><b>Identico</b></i></p> <p>4 <i>ter</i>. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416 bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni</p>	<p><i>La creazione di un modello di LPU comporta un rinvio all'art. 54 l. 689/1981 ogni qual volta da quel modello si vogliano mutuare contenuti o le modalità esecutive individuare, lasciando alla disciplina "speciale" l'individuazione delle peculiarità.</i></p>

previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.	previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.	
---	--	--

### Modifiche al codice di procedura penale

Norma attuale	Proposta di modifica	Ragioni della proposta
<p><b>Art. 661. Esecuzione delle sanzioni sostitutive.</b> - 1. Per l'esecuzione <del>della semidetenzione</del> e della libertà controllata, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente che provvede in osservanza delle leggi vigenti.</p> <p>2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell'articolo 660.</p> <p><b>Art. 669. Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona.</b></p> <p><u>Omissis</u></p> <p>3. Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la pena pecuniaria. Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa, si esegue la pena di minore entità, se le pene sono di uguale entità, si esegue rispettivamente l'arresto o l'ammenda. Se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della sanzione sostitutiva <del>della semidetenzione</del> o della libertà controllata, si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e, in caso di pena pecuniaria, quest'ultima.</p>	<p><b>Art. 661. Esecuzione delle sanzioni sostitutive.</b> - 1. Per l'esecuzione <b>del lavoro di pubblica utilità</b> e della libertà controllata, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente che provvede in osservanza delle leggi vigenti.</p> <p>2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell'articolo 660.</p> <p><b>Art. 669. Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona.</b></p> <p><u><b>Identico</b></u></p> <p>3. Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la pena pecuniaria. Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa, si esegue la pena di minore entità, se le pene sono di uguale entità, si esegue rispettivamente l'arresto o l'ammenda. Se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della sanzione sostitutiva <b>del lavoro di pubblica utilità</b> o della libertà controllata, si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e, in caso di pena pecuniaria, quest'ultima.</p>	<p><i>Raccordo con gli interventi operati sulla legge 689/1981</i></p> <p><i>Le modifiche all'articolo 678 c.p.p. sono nell'articolo dedicato all'accesso alle sanzioni e misure penali di comunità dalla libertà</i></p>

<p><u>Omissis</u></p> <p><b>Art. 684. Rinvio dell'esecuzione.</b> - 1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive <del>della semidetenzione</del> e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall'articolo 147 comma 1 numero 1 del codice penale, nel quale provvede il <del>ministro di grazia e giustizia</del>. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.</p> <p><u>Omissis</u></p>	<p><b><u>Identico</u></b></p> <p><b>Art. 684. Rinvio dell'esecuzione.</b> - 1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive <b>del lavoro di pubblica utilità</b> e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall'articolo 147 comma 1 numero 1 del codice penale, nel quale provvede il <b>Ministro della giustizia</b>. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.</p> <p><b><u>Identico</u></b></p>	
--	--	--